PROVVIDENZE PER LA DEMOLIZIONE DEL NAVIGLIO ABBINATA ALLA COSTRUZIONE DI NUOVE UNITA'

Art. 2

Misura del contributo

Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata del naviglio da demolire puo' essere concesso un contributo di L. 50.000. Detto contributo puo' essere elevato fino a L. 100.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore eta' della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati dalle norme da emanarsi ai sensi del successivo articolo 8; con tali norme sara' parimenti fissata la definizione convenzionale di tonnellata di stazza lorda compensata, ai fini dell'applicazione della presente legge.

Versione in vigore dal 9 settembre 1982, non più in vigore dal 16 agosto 1984 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita'
Estremi	Legge 14 agosto 1982, n. 600
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-demolizione-del-naviglio-abbinata-alla-costruzione/art-2-misura-del-contributo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it